



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

IL GIUDICE MONOCRATICO PER LE PENSIONI

dott. Gioacchino Alessandro

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA** 29/2024

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. **69044**, introdotto con ricorso depositato in Segreteria il 20 dicembre 2022, proposto dal sig.

\*\*\*\*\* , ivi residente in via Don Vito Puglisi nc. 3/D;

rappresentato e difeso come da procura in calce al ricorso, dagli avv.ti

Bacci Mario (CF: \*\*\*\*\*), Chiara Chessa (C.F.

\*\*\*\*\* ) ed Eleonora Barbini (C.F.

\*\*\*\*\* ), sia congiuntamente che disgiuntamente tra

loro, con domicilio eletto presso lo Studio Legale dell'Avv.to Bacci

Mario, in Roma Via Capuana nc. 207, e con domicilio telematico presso

cui indicano di voler ricevere le comunicazioni e tutte le notificazioni di

rito ai rispettivi indirizzi PEC: mariobacci@ordineavvocatiroma.org,

chiara.chessa@pcert.it e avveleonorabarbini@puntopec.it;

**CONTRO**

- INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, (C.F.:

80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in

persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*;

rappresentato e difeso dagli avv.ti Tiziana G. Norrito (c.f.:

\*\*\*\*\*), Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it)

e Francesco Gramuglia (C.F. \*\*\*\*\*; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it), con domicilio eletto in

Palermo, presso l'Avvocatura distrettuale dell'INPS, via M. Toselli n. 5;

Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, all'udienza pubblica del 18 gennaio 2024, con l'assistenza del

segretario d'udienza sig.ra Michela Montalbano, i procuratori delle parti

come da verbale;

Ritenuto in

## FATTO

**I. Col mezzo introduttivo del presente giudizio, il sig. , arruolato**

nella Guardia di Finanza quale luogotenente nei reparti T.L.A., in

pensione per raggiunti limiti di età dal 14.4.2017, con trattamento

pensionistico ordinario diretto di vecchiaia n. 17604038, conferitogli in

data 20.3.2017 dall'INPS di Trapani (atto TP12017869106), e

modificato a seguito di variazione dei servizi prestati con atto n.

TP012018886495 del 6.2.2018 che annullava il precedente e

determinava la pensione nella misura lorda di euro 44.649,35 con

medesima decorrenza, premette che l'INPS con nota del 25.5.2021 gli

comunicava di aver accertato un debito di euro 8.916,96 per un

trattamento corrisposto in eccedenza a far data dal 15/04/2017 al

31/07/2021, e di procedere al recupero coattivo della somma mediante

trattenute mensili (euro 148,62 dal 01/08/2021 al 31/07/2026) e che,

nel luglio 2021, gli veniva notificata una nuova determina (atto n.

TP0120211932548 del 6.2.2018), con cui l'INPS determinava la pensione, in applicazione dell'art. 1 c. 707 L. n. 190/2014, nella misura annua lorda di euro 42.575,26.

Premesso che non intende contestare la sussistenza dell'indebito e l'importo della pensione definitiva riconosciutagli, parte ricorrente chiede la declaratoria dell'irripetibilità dell'indebito, lamentando l'illegittimità del recupero coattivo disposto dall'Istituto Previdenziale, a seguito di conguaglio tra trattamento provvisorio e definitivo, per la prestazione pensionistica indebitamente erogata, stante la propria buona fede in quanto l'errore in cui è incorsa l'amministrazione non poteva essere percepito e in considerazione del ritardo temporale, segnatamente oltre tre anni, tra la determina di liquidazione del trattamento pensionistico ed il provvedimento di recupero.

All'uopo, con articolate argomentazioni in punto di diritto, richiama i principi in materia di indebito pensionistico e di tutela dell'affidamento, volti a tutelare l'interesse del privato al mantenimento di una situazione giuridica di vantaggio, quale quella conseguente ad un indebito pagamento pensionistico, meritevole di tutela poiché non facilmente percepibile con l'ordinaria diligenza, e richiama la giurisprudenza contabile (segnatamente le pronunce delle SS.RR. n. 7/2007/QM e 2/2012/QM) che si è espressa, per l'analogo caso di modifica della misura del trattamento pensionistico attribuito a titolo definitivo rispetto al trattamento provvisorio, nel senso che il legittimo affidamento del percettore in buona fede dell'indebito matura e si consolida con il protrarsi nel tempo ed è opponibile dall'interessato, a seconda delle

singole fattispecie, sia in sede amministrativa che giudiziaria.

Sostiene che tale legittimo affidamento, caratterizzato dalla buona fede, va individuato attraverso una serie di elementi oggettivi e soggettivi, sussistenti nel caso di specie, rilevando segnatamente:

i) che la pensione provvisoria gli è stata liquidata dall'INPS il 6.2.2018, quando già erano decorsi tre anni dall'entrata in vigore della disposizione (art. 1, c. 707, l. 190/2014) che prevedeva il c.d. doppio calcolo, e che l'INPS, nonostante fosse in possesso di tutti gli elementi temporali contributivi ed economici dell'interessato, non ottemperando al messaggio presidenziale n. 211/2015 e alla circolare n. 74 del 14.4.2015 non dava all'interessato alcuna comunicazione della provvisorietà della liquidazione, talché il termine triennale per riconoscere e liquidare la pensione è iniziato a decorrere dal 6.2.2018 e spirava il 5.2.2021 mentre la liquidazione definitiva è avvenuta nel luglio 2021;

ii) che mancava il dolo qua, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedurali e, comunque, con riguardo al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche. Rileva altresì la mancanza di dolo, ed anzi l'assoluta buona fede, e l'irriconciliabilità dell'errore anche in ragione della differenza di poco superiore a due mila euro annui tra la prima determinazione e quella definitiva.

Rimarca che l'orientamento del giudice contabile in sede nomofilattica è quindi esplicito nell'indicare che il decorso del tempo, per un periodo di riferimento di tre anni, la rilevabilità e le ragioni della modifica,

costituiscono elementi che depongono per il legittimo affidamento del pensionato che, nel caso concreto, riceve un trattamento pensionistico nel 2016 e solo nel 2021, viene notiziato del recupero coattivo di somme derivanti dalla sua pensione.

Parte ricorrente chiedeva conclusivamente *ogni contraria istanza disattesa, dato atto dell'ammissibilità del sovraesteso ricorso, dichiarare l'illegittimità con conseguenziale irripetibilità dell'indebito di €. 8.916,96 preteso dall'Ente nei confronti di parte attrice e per l'effetto condannare l'INPS a restituire tutte le somme trattenute, maggiorate degli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggiore importo, della rivalutazione monetaria calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT, in base al criterio affermato nella sentenza delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM, dalla data di prelievo di ciascun rateo e fino alla data dell'effettiva restituzione. Con distrazione delle spese di giudizio in favore degli scriventi procuratori.*

II. Si è costituito l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo che i principi invocati dal ricorrente non sono applicabili al caso di specie e negando che possa configurarsi un legittimo affidamento del medesimo stante che la prima determina di liquidazione del trattamento pensionistico rendeva edotto esplicitamente il ricorrente della circostanza che doveva ancora effettuarsi il doppio calcolo di cui all'art.1 comma 707 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Quindi, il sistema ha effettuato il suddetto ricalcolo, e, come previsto da normativa vigente, ha messo in pagamento l'importo inferiore.

Si sofferma sul fatto che l'art. 1, comma 707, stabilisce che l'importo

complessivo del trattamento pensionistico non può, infatti, eccedere quello che sarebbe spettato quale importo di pensione calcolato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'art. 24, comma 2, del D.L. 201/2011, disponendo il recupero solo per i ratei pensionistici di importo maggiore erogati successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge. Conseguentemente, è stato determinato il relativo debito e attribuito trattamento di pensione definitivo.

Per l'INPS la fattispecie descritta non è assimilabile a quella della liquidazione provvisoria di cui all'art. 162 DPR 1092/73 che veniva effettuata dalla amministrazione datoriale per consentire la continuità del sostentamento pur in presenza dei dati per la liquidazione e non consentiva di individuare i termini della sua modificabilità, tanto è vero che a fronte di una erogazione che si perpetrava in un tempo ragionevolmente lungo -determinato dalla sentenza 2/2012 QM in relazione a una serie di disposizioni normative aventi ad oggetto procedimenti di natura previdenziale- si considerava sorgere un affidamento tutelabile, a meno che non ricorressero circostanze capaci di impedire la configurazione della buona fede, per esempio quando il trattamento pensionistico provvisorio era maggiore della retribuzione percepita, oppure quando il percettore aveva una competenza specifica che gli consentisse di individuare i termini dell'indebito.

Nel caso che ci occupa, invece, il ricorrente era stato espressamente reso edotto non solo della "provvisorietà" della liquidazione, ma anche dei termini di questa provvisorietà, cioè del fatto che non era stato

eseguito il doppio calcolo di cui alla legge del 2014.

In altri termini, non si può considerare il meccanismo di riliquidazione applicato al ricorrente (prendendo a base dei dati parzialmente modificati e più favorevoli inviati dall'Amministrazione datoriale in applicazione del rinnovo CCNL) come assimilabile alla provvisorietà del provvedimento ex art. 162 DPR 1092/73 di cui parla il ricorrente: il termine "provvisorio" non può essere inteso alla stregua della liquidazione di cui all'art. 162, ma indica solo una circostanza tecnica, peraltro specifica, ben individuata e comunicata, e cioè la presenza di una disposizione normativa che impone un meccanismo di calcolo che si rinvia ad un secondo momento, per motivi tecnici/organizzativi.

Precisa che i sistemi per tale tipo di riliquidazione sono stati aggiornati solo in data 24/09/2019.

**III.** In limine litis, con nota del 17 gennaio 2024, il procuratore di parte ricorrente, avv. Bacci, chiedeva il passaggio in decisione della causa, senza discussione, sulla base dei propri scritti difensivi.

**IV.** All'odierna udienza pubblica, assente parte ricorrente, l'INPS si riportava ai propri atti e chiedeva la decisione della causa.

All'esito della discussione il giudice poneva la causa in decisione.

Considerato in

## **DIRITTO**

**1.** Oggetto del giudizio è la legittimità del provvedimento di ripetizione di indebito pensionistico adottato ed eseguito dall'INPS nei confronti del ricorrente, sotto lo spettro della buona fede e del legittimo affidamento del percipiente.

**1.1.** La riliquidazione in diminuzione della pensione da parte dell'Istituto previdenziale l'indebito in contestazione trae origine dall'applicazione dell'art. 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015): il comma 707 prevedeva, invero, un doppio calcolo del trattamento (mediante i rispettivi criteri, *ante* e *post* riforma), con applicazione di quello meno favorevole per il pensionato; il comma 708 dell'art. 1 della legge 190/2014 ha precisato che il limite di cui al comma 707 (ossia il minor importo della pensione tra quello calcolato con il sistema retributivo per tutta l'anzianità, anche successiva al 31.12.2011, e quello calcolato con il sistema retributivo per l'anzianità fino al 31.11.2011 con l'aggiunta della quota contributiva per l'anzianità successiva) si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 190/2014, che ai sensi del comma 735 è entrata in vigore relativamente ai commi in esame il primo gennaio 2015.

**1.2.** Nel caso di specie, l'Inps con provvedimento n. TP012017869107 del 22 marzo 2017, ha determinato la pensione ordinaria diretta di vecchia del sig. \_\_\_\_\_, con sistema misto, nella misura annua lorda di euro 37.599,50.

Dalla lettura dei contenuti di tale provvedimento non risulta, come invece sostenuto dall'INPS in giudizio, che il ricorrente sia stato reso edotto del fatto che la provvisorietà del provvedimento era dovuta al fatto che doveva ancora effettuarsi il doppio calcolo in attuazione dell'art. 1, comma 707, della l. 190/2014; nel provvedimento si legge invece che *la pensione sarà aggiornata periodicamente in*

*base alla normativa vigente in materia di perequazione dei trattamenti di quiescenza e saranno recuperati gli acconti corrisposti;*

analogamente, nella nota di trasmissione del provvedimento si legge che la pensione era suscettibili delle variazioni conseguenti all'applicazione della perequazione automatica dalla data di decorrenza della pensione e i nuovi importi, così rivalutati, posti a raffronto con quanto già corrisposto, avrebbero potuto determinare un conguaglio a favore del pensionato che *si provvederà ad effettuare nel più breve tempo possibile con il computo degli interessi.*

Quindi, in data del 6.2.2018 l'INPS con atto n. TP012018886495, riliquidava la suddetta pensione, annullando e sostituendo il precedente provvedimento, e la determinava nella misura lorda di euro 44.649,35 con medesima decorrenza. In tale provvedimento si legge tra le note il riferimento alla "*variazione dei periodi di servizio come da nota del 5.2.2019*". Anche in tale atto non si fa riferimento al c.d. doppio calcolo da effettuarsi a norma dell'art. 1, comma 707, della l. 190/2014.

Con raccomandata del 25.5.2021 l'INPS comunicava al ricorrente di aver accertato un debito di euro 8.916,96 per il trattamento corrisposto in eccedenza a far data dal 15/04/2017 al 31/07/2021, per effetto dell'applicazione della suddetta norma e del doppio calcolo effettuato (raffronto tra il sistema retributivo e quello "pro rata contributivo, con assegnazione dell'importo più basso), e di procedere al recupero coattivo della somma mediante trattenute mensili (euro 148,62 dal 01/08/2021 al 31/07/2026) per un totale di 60 rate; nel luglio 2021, gli veniva notificata una nuova determina (atto n. TP0120211932548 del

6.2.2018), con cui l'INPS determinava la pensione, in applicazione dell'art. 1 c. 707 L. n. 190/2014, nella misura annua lorda di euro 42.575,26.

Detta riliquidazione è conseguente anche al flusso informatico inviato all'Istituto in ordine ai miglioramenti contrattuali per l'applicazione del CCNL del comparto Difesa e Sicurezza, aggiornati da parte dell'amministrazione datoriale (così si legge nella citata raccomandata allegata sia al fascicolo di parte resistente sia a quello del ricorrente).

**1.3.** L'Inps non ha, al riguardo, fornito alcuna dimostrazione che proprio la quantificazione di tali emolumenti – ossia l'aggiornamento dei miglioramenti contrattuali da parte dell'amministrazione - abbia determinato nel caso in esame una modifica del criterio applicabile sulla base del doppio calcolo, né ha illustrato le ragioni per le quali l'applicazione del comma 707 non sia stata possibile fino al 2021, se non facendo riferimento, in sede di giudizio, al fatto che *i sistemi per tale tipo di riliquidazione sono stati aggiornati solo in data 24/09/2019*. Peraltro, ad una prima lettura, essendo nel 2021 maggiore la quantificazione degli emolumenti accessori a favore del ricorrente, si ha motivo di ritenere che le somme richieste a titolo di indebito sin dal 2017 non dipendano dall'aggiornamento dei dati da parte dell'amministrazione datoriale, ma da un'originaria omissione dell'Inps in merito al criterio di calcolo da applicare.

Tali circostanze potranno essere in ogni caso scrutinate in sede di eventuale giudizio per l'azione di rivalsa tra Inps e amministrazione, mentre per quanto qui interessa va rilevato che le Sezioni Riunite, in

ultimo, con la sentenza 2 luglio 2012, n. 21/2012/QM, hanno preliminarmente ribadito quanto già affermato nella sentenza 26 maggio 2011 n. 7/2011/QM, ritenendo che lo spirare dei termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva di per sé l'Amministrazione del diritto/dovere di modificare l'originario provvedimento di pensione provvisoria e di procedere, in sede di conguaglio, al recupero delle somme indebitamente erogate nel frattempo.

**1.4.** A tale diritto/dovere di recupero si contrappone tuttavia la situazione giuridica di legittimo affidamento del pensionato, fondato sull'assenza di dolo e sulla buona fede di costui, oltre che sul lungo decorso del tempo.

Gli elementi costitutivi del principio di affidamento sono stati illustrati puntualmente dal giudice nomofilattico, che li ha rinvenuti:

a) in un dato soggettivo idoneo a rendere l'affidamento legittimo, nel senso che il privato deve mostrare una plausibile convinzione di avere titolo all'utilità ottenuta, con la conseguenza che è tutelabile solo l'affidamento radicato nella buona fede in senso soggettivo e che non merita protezione, per contro, l'aspirazione alla irripetibilità di quanto il pensionato abbia ottenuto con dolo;

b) in un elemento temporale, che consente all'affidamento legittimo di consolidarsi solo allorché si sia al cospetto di un vantaggio conseguito in un arco di tempo tale da persuadere il beneficiario della sua stabilità, se non della sua stessa definitività.

Da tali premesse le Sezioni Riunite hanno quindi dedotto che il

legittimo affidamento del percettore in buona fede matura e si consolida con il protrarsi del tempo ed è opponibile dall'interessato in sede sia amministrativa che giudiziaria.

Tale legittimo affidamento, caratterizzato dalla buona fede, va individuato attraverso:

-il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedurali e, comunque, in relazione al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche;

-la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione;

-le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'Amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo.

**1.5.** Ciò premesso, nel caso in esame il ricorrente aveva contezza che la liquidazione del proprio trattamento nel 2017 era da ritenersi provvisoria. Tuttavia, l'Inps aveva anche anticipato al ricorrente che verosimilmente il conguaglio sarebbe stato a suo favore.

I tempi tecnici ordinariamente necessari per il calcolo dopo oltre tre anni possono senz'altro considerarsi superati e il decorso dopo tale ampio lasso di tempo è reputabile sufficiente ad ingenerare un legittimo affidamento circa l'applicabilità del criterio adottato, tenuto conto che l'Inps, contrariamente a quanto oggi affermato in sede di memoria difensiva, non aveva neppure comunicato che sarebbero stati necessari dei tempi tecnici per effettuare il doppio calcolo di cui all'art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014.

Deve pertanto ritenersi che sulla base degli elementi indicati nei provvedimenti adottati dall'INPS e comunicati al ricorrente, questi abbia formato un positivo affidamento circa la correttezza del calcolo essendo del resto del tutto impensabile che l'Inps, tenuta ad applicare già all'atto del pensionamento (nel 2017) una norma che era in vigore dal 2015 non vi abbia provveduto neppure in sede di riliquidazione (avvenuta nel 2018) e si sia accorta di tale differenza solo nel 2021.

Nel caso in esame deve quindi ritenersi sussistente la buona fede del sig.            se si considera che neanche l'amministrazione datoriale e l'Inps tra il 2016 e il 2021 si sono rese conto che l'applicazione del diverso criterio di calcolo sarebbe stato meno favorevole al pensionato e che a quest'ultimo neppure era stata prospettata, né in sede di provvedimento provvisorio né in sede di riliquidazione, la necessità dell'INPS di riservarsi tempi tecnici per effettuare il c.d. doppio calcolo. Con la decisione n. 2/2012 delle Sezioni Riunite, infatti, i tempi tecnici previsti dalle norme di settore per il provvedimento definitivo senza generare un legittimo affidamento dell'interessato sono stati indicati in tre anni, mentre nel caso in esame sono stati superiori a tale ragionevole limite temporale.

Del resto, la norma non applicata nel 2017 era, come detto, già vigente prima del pensionamento del sig.            e l'Inps non ha dato alcuna dimostrazione che la riduzione della pensione in applicazione dell'art. 1, comma 707, l. 190/2014 non fosse prima possibile, neanche in via provvisoria, sulla base dei dati in suo possesso.

Al riguardo si deve ritenere che già in occasione della liquidazione provvisoria l'Inps avrebbe dovuto applicare il doppio criterio piuttosto che temporeggiare quattro anni.

Per tali ragioni si ritiene meritevole di tutela l'affidamento ingenerato nel ricorrente circa la spettanza del trattamento erogato fino alla data della notifica del provvedimento di riliquidazione del trattamento economico.

È del resto evidente che l'errore sia da attribuire all'Amministrazione previdenziale, giacché non sono stati allegati da parte resistente elementi indicativi di un concorso del pensionato in tale errore.

**2.** All'esito dell'esame il ricorso proposto dal sig. \_\_\_\_\_ merita, dunque, accoglimento e va dichiarata l'irripetibilità delle somme richieste dall'Inps dalla data del pensionamento fino alla notifica del provvedimento di riliquidazione del trattamento previdenziale e per l'effetto, l'Istituto convenuto deve essere condannato alla restituzione delle somme trattenute sui ratei pensionistici della ricorrente.

**2.1.** Dalla data di ricezione del provvedimento di riliquidazione citato il trattamento risulta legittimamente quantificato sulla base dell'art. 1, c. 707, legge n. 109/2014 e non dà luogo a ripetizione, non essendovi necessità di tutela dell'affidamento ed essendo anzi espressamente non contestato dal ricorrente detta rideterminazione.

**2.2.** Sulle somme eventualmente trattenute e che l'Inps dovrà restituire vanno riconosciuti gli interessi a favore del ricorrente dalla domanda giudiziale o dalla eventuale domanda amministrativa antecedente ai sensi della sentenza delle SS.RR. 33/2017 secondo cui *<nel caso in*

*cui, a seguito di conguaglio tra il trattamento provvisorio e quello definitivo di pensione, a debito del pensionato, siano state disposte dall'amministrazione, ai fini del recupero, ritenute sulla pensione, ma sia successivamente accertato l'affidamento dell'interessato e, per l'effetto, sia dichiarato il suo diritto alla restituzione, in tutto o in parte, di quanto in precedenza trattenuto, sulle somme in restituzione spettano gli interessi legali, dalla data della domanda giudiziale o, ove proposta, dalla data della precedente domanda amministrativa>, aggiungendo l'ovvia conseguenza che <per le trattenute che l'amministrazione abbia continuato ad operare successivamente alla domanda (amministrativa o giudiziale), gli interessi legali spettano dalla data di ciascuna di esse> .*

Non sono invece dovuti accessori a titolo di rivalutazione monetaria, come invece preteso dal ricorrente.

**3.** In considerazione delle problematiche interpretative e dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente corrisposte, si dispone la compensazione delle spese legali.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, dichiara irripetibile l'indebito di € 8.916,96 accertato nei confronti del sig. \_\_\_\_\_, con conseguente diritto ad ottenere la restituzione delle ritenute *medio tempore* effettuate ai fini del suo recupero coattivo, oltre interessi legali nei termini indicati in parte

motiva.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

Il Giudice

Gioacchino Alessandro

f.to digitalmente

Depositata nei modi di legge

Palermo, 23 gennaio 2024

Publicato il 24 gennaio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si dispone che, a cura della

Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo

52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Gioacchino Alessandro

f.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di

nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 24 gennaio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)